

Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2012, n. 15-3887

L.R. 63/1978, art. 18 bis. Definizione interventi contributivi in favore di piccole e medie imprese del settore agricolo per l'applicazione sul territorio reg.le delle misure di emergenza di profilassi fitosanitaria previste da D.M. 7 febbraio 2011 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*" per l'anno 2012.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE (modificativa della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000) concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali".

Vista la D.G.R. n. 38-2271 del 27 febbraio 2006 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Definizione delle competenze del Settore Fitosanitario regionale".

Vista la D.G.R. n. 2-9520 del 2 settembre 2008 che individua, tra le declaratorie delle attribuzioni del Settore Fitosanitario regionale, il coordinamento degli interventi riferiti all'attuazione della legislazione fitosanitaria, i controlli fitosanitari, la certificazione nelle materie di competenza.

Vista la D.G.R. n. 20-12798 del 14 dicembre 2009 "D.lgs 19 agosto 2005, n. 214. Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Organizzazione dei sistemi di controllo per l'applicazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria".

Considerato che la coltivazione di actinidia in Piemonte riveste una grande importanza dal punto di vista economico e che, nel corso dei controlli effettuati nel 2010 dal Settore Fitosanitario regionale, sono stati riscontrati i primi casi di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (agente della batteriosi dell'actinidia) che hanno provocato ingenti danni alle aziende agricole coinvolte.

Preso atto che l'organismo nocivo *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.), agente della batteriosi dell'actinidia, è stato recentemente inserito nella Lista d'allerta dell'E.P.P.O. (European and Mediterranean Plant Protection Organization) a seguito dei gravi danni causati, in particolare, nella regione Lazio.

Considerato che la suddetta malattia, estremamente pericolosa per le colture, si diffonde nell'ambiente in maniera epidemica e che, in base all'attuale stato delle conoscenze scientifiche, non esistono metodi di difesa atti a contrastarla ed a prevenirne i danni.

Considerata l'evoluzione epidemiologica della batteriosi dell'actinidia nella regione Lazio dove la malattia, manifestatasi con pochi casi nel 2007, alla fine del 2010 aveva già interessato 1.696 ettari ponendo a rischio 339.200 tonnellate di prodotto.

Considerato che in due stagioni vegetative il batterio conduce a morte la pianta, come riscontrato nelle coltivazioni laziali.

Preso atto che la batteriosi nel 2010 e nel 2011 si è manifestata anche in altre regioni italiane.

Visto il D.M. 7 febbraio 2011 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l’eradicazione del cancro batterico dell’actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*” (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 69 del 25 marzo 2011), che prevede misure specifiche obbligatorie per la prevenzione, il controllo o l’eradicazione della batteriosi sul territorio della Repubblica italiana e demanda ai servizi fitosanitari regionali il compito di verificare la presenza del patogeno, determinare lo stato fitosanitario del territorio, delimitare le zone e definire le misure da adottare.

Preso atto dei contenuti di cui al suddetto decreto ministeriale in cui si dispone, tra le altre misure, anche l’estirpazione di interi appezzamenti in funzione del rischio fitosanitario.

Considerato che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per limitare la diffusione sul territorio regionale della batteriosi dell’actinidia in ragione della particolare rapidità con cui l’organismo nocivo *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* si diffonde.

Dato atto che l’art. 18 bis della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63, “Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste” e s.m.i. prevede “Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese del settore agricolo per la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie”.

Considerati i prevedibili danni che avrebbero potuto verificarsi in Piemonte a seguito della diffusione di tale malattia, la Giunta regionale con la D.G.R. n. 82-1653 del 28 febbraio 2011 “Definizione degli interventi contributivi a sostegno delle misure urgenti di profilassi fitosanitaria previste dal D.P.G.R. n. 10 del 18 febbraio 2011 “Profilassi del *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.) batteriosi dell’actinidia: dichiarazione di stato di allerta e misure urgenti di prevenzione”, modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 33-1779 del 28 marzo 2011, aveva definito gli interventi contributivi a sostegno dei conduttori maggiormente gravati dalle misure urgenti di profilassi fitosanitaria. Con la stessa deliberazione, la Giunta regionale approvava i criteri per la concessione dei contributi per l’attuazione delle misure obbligatorie urgenti di prevenzione e stabiliva i requisiti di ammissibilità, l’importo dei contributi concedibili, i criteri di priorità e le modalità per la presentazione delle domande.

Preso atto che con la determinazione dirigenziale n. 174 del 2 marzo 2011 il Settore Fitosanitario regionale ha definito il bando per la presentazione delle domande di contributo ai sensi del Piano di profilassi fitosanitaria della batteriosi dell’actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.) per l’anno 2011.

Dato atto che con la D.G.R. n. 32-2108 del 24 maggio 2011 la Giunta regionale ha incrementato la dotazione finanziaria per l’anno 2011 da € 1.000.000,00 ad € 2.800.000,00 per finanziare l’onere derivante dalla concessione di contributi regionali per interventi di prevenzione finalizzati all’eradicazione delle infezioni di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* nei frutteti di actinidia, di cui alla D.G.R. n. 82-1653 del 28 febbraio 2011.

Viste le determinazioni dirigenziali n. 488 del 25 maggio 2011 e n. 850 dell’8 agosto 2011 con le quali sono stati impegnati e liquidati € 2.800.000,00 sul cap. di spesa n. 272030/2011 in favore di

A.R.P.E.A. quale contributo regionale per il Piano regionale di profilassi fitosanitaria della batteriosi dell'actinidia per l'anno 2011. Trasferimento di € 2.800.000,00 ad A.R.P.E.A. per l'erogazione del contributo regionale in favore di imprenditori agricoli per colture arboree colpite da organismi nocivi diffusibili.

Vista la D.D. n. 1442 del 22 dicembre 2011 in cui sono state approvate, in applicazione in Piemonte del D.M. 7 febbraio 2011 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*", le istruzioni operative sulle misure di profilassi, disposizioni per i nuovi impianti, delimitazione del territorio, sanzioni.

Ritenuto pertanto che, al fine di dare continuità alle azioni intraprese nel 2011 con il Piano di profilassi fitosanitaria della batteriosi dell'actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.), autorizzato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 82-1653 del 28 febbraio 2011, modificato con la D.G.R. n. 33-1779 del 28 marzo 2011 ed integrato con la D.G.R. n. 32-2108 del 24 maggio 2011, e per proseguire con gli interventi di contenimento ed eradicazione previsti dal D.M. 7 febbraio 2011, è necessario anche per il 2012 attivare interventi contributivi a sostegno dei conduttori maggiormente gravati dalle misure di emergenza.

Visto l'art. 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 "Aiuti relativi alle fitopatie ed epizootie e alle infestazioni parassitarie".

Ritenuto, da quanto evidenziato, di approvare i criteri per la concessione di contributi regionali in favore delle piccole e medie imprese del settore agricolo che stabiliscono, tra l'altro, le modalità per la presentazione delle domande di accesso agli aiuti nonché l'importo dei contributi regionali concedibili ed i criteri di priorità.

Considerato che il Settore regionale Tutela della qualità, valorizzazione, rintracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici opera, fra l'altro, per la salvaguardia dei prodotti agricoli regionali ed è pertanto opportuno che si occupi della gestione di una parte del procedimento.

Vista la nota prot. n. 1241/DB1102 del 19 gennaio 2012 con la quale è stata formalizzata, ai fini di una maggiore efficienza nella gestione dei procedimenti, la collaborazione tra il Settore Fitosanitario ed il Settore Tutela della qualità, valorizzazione, rintracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici per la gestione dei pagamenti relativi al bando 2011 e la gestione finanziaria per l'eventuale bando per la campagna 2012.

Considerato che ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

Considerato che al fine di definire i massimali dei contributi concedibili è necessario riferirsi alla deliberazione della Giunta regionale n. 9-3610 del 28 marzo 2012 avente per oggetto "Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte. Adozione e pubblicazione dell'edizione "Dicembre 2011" (valida per l'anno 2012)" ha approvato i valori di riferimento per le operazioni di espanto, impianto e acquisto materiale vivaistico (con densità media di impianto di 500 piante ad ettaro) pari ad € 19.360,00.

Preso atto che il reddito annuo derivante dalla coltivazione di un ettaro di actinidia in Piemonte è pari a circa € 10.500,00, come rilevato dai dati ISTAT 2010.

Considerato la necessità di ottimizzare le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2012 e di sostenere il maggior numero possibile di imprese del settore agricolo danneggiate dalla batteriosi, di stabilire delle limitazioni al contributo regionale da erogare per la realizzazione del Piano di applicazione in Piemonte delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione della batteriosi dell'actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.) per l'anno 2012 rispetto a quanto erogato con il piano 2011.

Ritenuto pertanto necessario stabilire per l'anno 2012 i seguenti massimali per l'erogazione del contributo regionale:

- contributo regionale unitario concedibile per ettaro estirpato: € 8.000,00;
- importo massimo erogabile per ciascuna domanda: €50.000,00.

Ritenuto inoltre necessario dare la precedenza alle imprese agricole che non avevano presentato domanda di contributo regionale ai sensi del piano 2011 e, in second'ordine, a quelle che avevano percepito, ai sensi dello stesso piano, un contributo regionale complessivo inferiore ad € 50.000,00.

Dato atto che l'art. 2 comma 1, lettera h) della legge regionale dell'8 luglio 1999, n. 17 avente ad oggetto il "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca" stabilisce che le funzioni e le risorse relative agli interventi concernenti il miglioramento e lo sviluppo delle produzioni vegetali e gli interventi per l'erogazione di premi, incentivi ed integrazioni di reddito previsti da regolamenti comunitari e nazionali siano conferite alle Province.

Vista la convenzione (rep. n. 16271 del 6 luglio 2011) per l'affidamento di incarico all'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (A.R.P.E.A.) ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002.

Preso atto del contratto attuativo (rep. n. 16446 del 2 novembre 2011) per l'affidamento di incarico all'A.R.P.E.A. ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002, a parziale modifica della convenzione già stipulata il 6/07/2011 rep. n. 16271.

Stabilito che con la D.D. n. 170 del 1 marzo 2012 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata.

Considerato che, attualmente, per finanziare il Piano di applicazione in Piemonte delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione della batteriosi dell'actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.) per il corrente anno, è stimabile una spesa pari ad € 1.000.000,00.

Dato atto che delle somme trasferite ad A.R.P.E.A. con le determinazioni dirigenziali n. 488 del 25 maggio 2011 e n. 850 dell'8 agosto 2011 di cui alla D.G.R. n. 32-2108 del 24 maggio 2011 per finanziare il Piano regionale di profilassi fitosanitaria della batteriosi dell'actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.) per l'anno 2011 sono stati complessivamente erogati alle piccole e medie imprese del settore agricolo €2.520.652,60 anziché € 2.800.000,00 risultando quindi disponibili, a seguito di rinunce o liquidazioni inferiori, € 279.347,40.

Preso atto altresì che sulle somme trasferite ad A.R.P.E.A. con la D.D. n. 264 del 28 marzo 2012 per l'erogazione di contributi regionali agli imprenditori agricoli per finanziare gli interventi relativi alla prevenzione ed all'eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi sono accertabili (sulla base delle ricognizioni effettuate dalle Province) disponibilità finanziarie, a seguito di rinunce o liquidazioni inferiori, valutabili in circa € 730.000,00.

Considerato che sia le misure urgenti di profilassi fitosanitaria previste dal D.M. 7 febbraio 2011 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*" sia gli interventi relativi alla prevenzione ed all'eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi sono da considerarsi misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità previste dalla direttiva 2002/89/CE del 28 novembre 2002 e s.m.i..

Visto l'articolo 26 della L.R. 5 del 4 maggio 2012 "Legge finanziaria per l'anno 2012" che prevede la possibilità di utilizzare, quali contributi a favore di imprenditori singoli o associati per interventi negli impianti di vegetali colpiti da organismi nocivi diffusibili in attuazione del d.lgs 19 agosto 2005 n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", sia quota parte degli stanziamenti destinati o destinabili quali aiuti di Stato aggiuntivi sulla misura U o su altre misure del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 della Regione Piemonte sia le economie di fondi statali ed europei, vincolate al contrasto dell'espandersi di patologie agli impianti di vegetali.

Preso atto dell'attuale congiuntura economica e della necessità di ottimizzare l'utilizzo di risorse pubbliche, si ritiene opportuno finanziare il Piano di applicazione in Piemonte delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione della batteriosi dell'actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.) per l'anno 2012 con le seguenti disponibilità finanziarie residue giacenti presso l'A.R.P.E.A.:

- a. € 270.000,00 non utilizzati, a seguito di rinunce o liquidazioni inferiori, per il Piano regionale di profilassi fitosanitaria della batteriosi dell'actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.) per l'anno 2011;
- b. € 730.000,00 non utilizzati, a seguito di rinunce o liquidazioni inferiori, per gli interventi relativi alla prevenzione e all'eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi.

Acquisito il parere del Comitato ex art. 8 della legge n. 17/1999, in data 17 aprile 2012.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voti unanimi,

delibera

1. di dare continuità alle azioni intraprese nel 2011 con il Piano di profilassi fitosanitaria della batteriosi dell'actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.), autorizzato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 82-1653 del 28 febbraio 2011, modificato con la D.G.R. n. 33-1779 del 28 marzo 2011 ed integrato con la DGR n. 32- 2108 del 24 maggio 2011, proseguendo con gli interventi di contenimento ed eradicazione previsti dal D.M. 7 febbraio 2011 per limitare la diffusione sul territorio regionale della batteriosi dell'actinidia in ragione della particolare rapidità con cui l'organismo nocivo *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* si diffonde;

2. di attuare il Piano di applicazione in Piemonte delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione della batteriosi dell'actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.) per l'anno 2012 attraverso l'erogazione di contributi regionali in favore delle piccole e medie imprese del settore agricolo per l'applicazione sul territorio regionale delle misure di emergenza di profilassi fitosanitaria previste dal D.M. 7 febbraio 2011 e dalla D.D. n. 1442 del 22 dicembre 2011 "Applicazione in Piemonte del decreto ministeriale 7 febbraio 2011 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*". Istruzioni operative sulle misure di profilassi, disposizioni per i nuovi impianti, delimitazione del territorio, sanzioni";

3. di approvare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi regionali in favore delle piccole e medie imprese del settore agricolo di cui al punto 2, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

4. di demandare al Settore Fitosanitario regionale l'adozione degli atti amministrativi relativi:

- a) all'approvazione ed apertura del bando regionale 2012;
- b) alla definizione delle modalità applicative, della procedura informatica per la presentazione delle domande di contributo, degli schemi di domanda e relativa modulistica, delle procedure di controllo e di gestione del flusso di informazioni;

5. di demandare al Settore Tutela della qualità, valorizzazione, rintracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici l'adozione degli atti amministrativi relativi:

- a) all'approvazione della graduatoria regionale degli ammessi;
- b) alla definizione e trasmissione all'organismo pagatore regionale A.R.P.E.A. degli elenchi di liquidazione ed autorizzazione al pagamento;

6. di dare atto che l'istruttoria e gli elenchi di liquidazione delle domande presentate nell'ambito del Piano 2012 saranno realizzati dalle Province, mentre l'erogazione del contributo regionale in favore delle piccole e medie imprese del settore agricolo sarà effettuata da A.R.P.E.A.;

7. di stabilire che alla spesa stimabile in € 1.000000,00 per finanziare il Piano di applicazione in Piemonte delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione della batteriosi dell'actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.) di cui al punto 2 si provvede con le seguenti disponibilità finanziarie residue giacenti presso l'A.R.P.E.A.:

- a) € 270.000,00 non utilizzati, a seguito di rinunce o liquidazioni inferiori, per il Piano regionale di profilassi fitosanitaria della batteriosi dell'actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.) per l'anno 2011;
- b) € 730.000,00 non utilizzati, a seguito di rinunce o liquidazioni inferiori, per gli interventi relativi alla prevenzione ed all'eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi;

8. di procedere alla comunicazione del presente regime di aiuti alla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Criteri per la concessione dei contributi regionali in attuazione delle misure obbligatorie relative alle estirpazioni di frutteti di actinidia previste dal “Piano di applicazione in Piemonte delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l’eradicazione della batteriosi dell’actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.) per l’anno 2012”.

1. Oggetto dell’intervento

Contributi regionali per interventi di estirpazione di frutteti di actinidia infetti da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* in attuazione delle misure obbligatorie previste dal “Piano di applicazione in Piemonte delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l’eradicazione della batteriosi dell’actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.) per l’anno 2012” approvato con determinazione dirigenziale n. 1442 del 22 dicembre 2011, di seguito indicato come “Piano di emergenza 2012”.

2. Durata dell’intervento

L’intervento viene attivato per la campagna frutticola 2012 a sostegno delle misure obbligatorie previste dal decreto ministeriale 7 febbraio 2011 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l’eradicazione del cancro batterico dell’actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*” e dalla D.D. n. 1442 del 22 dicembre 2011 “Applicazione in Piemonte del decreto ministeriale 7 febbraio 2011 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l’eradicazione del cancro batterico dell’actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*”. Istruzioni operative sulle misure di profilassi, disposizioni per i nuovi impianti, delimitazione del territorio, sanzioni.”

3. Competenze

Regione Piemonte

La Regione Piemonte, in applicazione della lettera l) del comma 1, art. 6 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 17 “Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca”, esercita le funzioni necessarie all’attuazione dell’intervento su tutto il territorio piemontese.

La Regione, in particolare, provvede a:

- emanare il bando per la presentazione delle domande di aiuto;
- adottare i provvedimenti necessari per l’operatività dell’intervento;
- approvare la graduatoria regionale degli ammessi;
- selezionare il campione di aziende da sottoporre ai controlli *in loco*;
- approvare gli elenchi di liquidazione provinciali delle domande di contributo ammesse a finanziamento;
- autorizzare l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (A.R.P.E.A.) al pagamento dei contributi in favore dei beneficiari inclusi negli elenchi di liquidazione sopra citati.

La Regione, più in generale, esercita le funzioni di programmazione, vigilanza, indirizzo e coordinamento di cui all’art. 3 della L.R. 34/1998.

Province

Le Province sono incaricate della gestione del procedimento ed in particolare:

- del ricevimento, presa in carico, esame e definizione (accoglimento o reiezione) delle domande di aiuto;
- dello svolgimento dell’istruttoria e delle attività di accertamento e controllo;

- della formazione, ciascuna per il proprio territorio di competenza, dell'elenco provinciale di liquidazione delle domande di contributo ammesse a finanziamento;
- della trasmissione dell'elenco provinciale di liquidazione alla Regione.

Ciascuna Provincia individua, all'interno del proprio ordinamento, gli uffici competenti ai fini dello svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra esposti.

Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (A.R.P.E.A.)

L'art. 5 della L.R. 16/2002 che istituisce l'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari, prevede che all'organismo pagatore possa essere affidata da parte della Regione anche l'esecuzione di pagamenti su leggi regionali nelle materie non conferite agli enti delegati dalla L.R. 17/1999.

Ai fini della concessione dei contributi regionali di cui ai presenti Criteri, l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura è incaricata dalla Regione di eseguire i pagamenti relativi agli aiuti a sostegno delle estirpazioni di frutteti di actinidia infetti da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* realizzate in attuazione delle misure obbligatorie previste dal Piano di emergenza 2012.

A.R.P.E.A. corrisponde i contributi regionali spettanti direttamente ai beneficiari individuati dagli elenchi provinciali trasmessi dalla Regione.

A.R.P.E.A., inoltre, svolge tutte le funzioni, non menzionate nella presente deliberazione, riportate nella convenzione rep. n. 16271 del 6 luglio 2011 (parzialmente modificata dal contratto attuativo rep. n. 16446 del 2 novembre 2011) e necessarie per la corretta esecuzione dei pagamenti dei contributi erogati ai sensi del bando.

4. Requisiti di ammissibilità

Possono presentare domanda di aiuto e richiedere il contributo regionale i conduttori di actinidieti (singoli o associati), le cooperative agricole e le società di persone o di capitali esercitanti attività agricole che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- partita I.V.A. per il settore agricolo;
- iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte;
- per le particelle, o porzioni di esse, oggetto di domanda la destinazione d'uso del suolo ad actinidia (codice 831) deve essere verificabile attraverso le validazioni del fascicolo aziendale antecedenti all'estirpo;
- "Dichiarazione di estirpo di impianti di actinidia per motivi fitosanitari anno 2011-2012" presentata al Settore Fitosanitario entro i termini e con le modalità previste dal Piano di emergenza 2012 approvato con D.D. n. 1442 del 22 dicembre 2011 e s.m.i.;
- per i frutteti di actinidia estirpati il giorno 30 aprile 2012 (termine ultimo per l'estirpazione), dichiarazione di estirpo per motivi fitosanitari presentata entro il 24 aprile 2012;
- frutteti di actinidia oggetto di domanda ricadenti nelle "aree delimitate" definite nella D.D. n. 1442 del 22 dicembre 2011 e s.m.i., allegato 1.

Non sono ammissibili a finanziamento:

- i frutteti di actinidia impiantati nel 2011, in quanto gli impianti erano stati sospesi fino al 31 dicembre 2011 (D.D. n. 265 del 31 marzo 2011);
- gli estirpi degli impianti realizzati nel 2012 e risultati infetti, come stabilito dal Piano di emergenza 2012;
- tutte le particelle catastali, o porzioni di esse, oggetto di domanda nell'ambito del bando 2011 per la presentazione delle domande di contributo ai sensi del Piano di profilassi fitosanitaria della batteriosi dell'actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (P.s.a.), approvato con la D.D. n. 174 del 2 marzo 2011;
- le domande di aiuto che non raggiungono l'importo minimo di euro 500,00;

- i frutteti di actinidia estirpati il giorno 30 aprile 2012 (termine ultimo per l'estirpazione) la cui dichiarazione di estirpo sia stata inviata in data successiva al 24 aprile 2012.

5. Requisiti tecnici di ammissibilità relativi alle misure di emergenza

Il conduttore che intenda accedere ai contributi regionali deve aver realizzato entro il 30 aprile 2012 l'estirpazione dei frutteti di actinidia infetti, intesi come unità produttiva omogenea per anno di impianto e gestione.

Deve inoltre garantire di aver distrutto le piante estirpate mediante incenerimento o interrimento profondo *in loco* o secondo le modalità concordate preventivamente con il Settore Fitosanitario. I frutteti di actinidia estirpati non possono essere reimpiantati con Actinidia sp. fino al 31 dicembre 2014.

6. Parametri per la quantificazione del contributo e caratteristiche dei frutteti di actinidia

Il contributo regionale concesso è a parziale copertura della perdita subita, che viene commisurata alla spesa che i conduttori dovranno sostenere per le operazioni di estirpo e reimpianto di una coltura diversa da actinidia ed alla perdita di reddito, dedotte le spese non sostenute in conseguenza dell'estirpo. I calcoli della spesa ammessa e del relativo contributo sono stati effettuati considerando una densità media di impianto pari a 500 piante/ettaro.

L'importo massimo dei costi o delle perdite ammissibili è dedotto delle eventuali somme percepite a titolo di indennizzo assicurativo e dei costi non imputabili alla malattia che sarebbero stati altrimenti sostenuti.

Contributo regionale unitario concedibile:

Euro per ettaro estirpato	8.000,00 €
---------------------------	------------

Importo massimo erogabile per ciascuna domanda: euro 50.000,00.

Il contributo regionale di cui ai presenti "Criteri" non è cumulabile con altre forme di aiuto per le medesime finalità o per il sostegno alla stessa coltura per danni derivanti da avversità climatiche.

7. Esclusioni, riduzioni e revoca del contributo regionale

L'accertamento di una differenza positiva tra la superficie estirpata dichiarata in domanda e quella verificata in fase di istruttoria (difformità) comporta la riduzione del contributo o l'esclusione della domanda dal pagamento in funzione delle percentuali sotto riportate:

- fino al 20% di difformità: viene ammessa a contributo la superficie estirpata accertata;
- difformità superiore al 20% e fino al 50%: viene ammessa a contributo la superficie estirpata accertata diminuita della superficie difforme (cioè dichiarata in domanda ma non estirpata);
- difformità superiore al 50%: la superficie dichiarata in domanda viene esclusa dal contributo e la domanda decade.

Per il calcolo della percentuale di difformità si applica la seguente formula:

$$\% \text{ difformità} = (\text{superficie in domanda} - \text{superficie accertata}) \times 100 / \text{superficie accertata}.$$

Vengono escluse dal calcolo del contributo, qualora inserite in domanda:

- le superfici condotte in affitto o con altre forme di conduzione che non risultino nel fascicolo aziendale al momento della presentazione dell'istanza;
- le superfici condotte in affitto o con altre forme di conduzione i cui contratti di affitto/conduzione risultino scaduti al momento della presentazione dell'istanza;
- le superfici condotte in affitto o con altre forme di conduzione estirpate senza autorizzazione dei proprietari.

Sono escluse dall'aiuto le domande che non soddisfino le seguenti condizioni:

- mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità stabiliti al punto 4 del presente bando;
- mancanza di uno dei requisiti tecnici di ammissibilità relativi alle misure di emergenza previsti al punto 5 del presente bando;
- importo del contributo richiesto inferiore a euro 500,00;
- a seguito dell'applicazione di una riduzione, importo del contributo accertato inferiore a € 500,00;
- per i richiedenti che compilano la domanda in proprio, invio della copia cartacea della domanda in data successiva alla data di scadenza del bando.

Vengono revocate dalla graduatoria degli ammessi le domande contenenti superfici rientranti tra quelle non ammissibili a finanziamento di cui al punto 4.

Vengono esclusi dal finanziamento i conduttori che impediscano al Settore Fitosanitario ed alle Province l'effettuazione dei controlli *in loco*.

Vengono infine esclusi dal contributo i richiedenti che, pur trovandosi nelle condizioni di ammissibilità previste dal bando, occupano nella graduatoria regionale degli ammessi (attivata in caso di disponibilità finanziaria insufficiente a finanziare tutte le richieste di contributo prese in carico dalle Province) una posizione non coperta dalle risorse in dotazione sul bando.

Nel caso in cui, dopo la concessione degli aiuti, i soggetti beneficiari si trovino in una delle situazioni irregolari sotto indicate, il contributo viene revocato con conseguente richiesta al beneficiario di restituzione della somma già percepita maggiorata degli interessi. Costituiscono motivi di revoca:

- la mancanza di uno dei requisiti tecnici di ammissibilità relativi alle misure di emergenza;
- il mancato estirpo dei frutteti di actinidia oggetto della domanda di aiuto;
- la non corretta esecuzione dell'estirpo;
- la preclusione dell'accesso ai fondi oggetto di domanda ai soggetti incaricati dell'effettuazione dei controlli ed a tutta la documentazione che questi ultimi riterranno necessaria ai fini dell'attività di controllo e dell'istruttoria.

8. Criteri di priorità per la formazione della graduatoria regionale

L'eventualità che le risorse finanziarie che vengono messe a disposizione per l'attuazione dell'intervento non siano sufficienti a far fronte a tutte le domande di aiuto presentate rende necessario prevedere la formazione di una graduatoria regionale mediante la quale sia possibile individuare i beneficiari del finanziamento.

Scaduti i termini di apertura del bando le domande di aiuto vanno a formare la graduatoria regionale, definita in base al punteggio assegnato a ciascun richiedente al momento della compilazione telematica della domanda sulla base dei criteri di priorità sotto elencati, cioè di requisiti oggettivi specifici posseduti dai conduttori degli actinidieti.

Criteri di priorità

Alle domande presentate viene assegnata priorità decrescente sulla base dei seguenti criteri:

- 1) imprenditore agricolo professionale (I.A.P.), come definito dall'art. 1, commi 1 e 3 del d.lgs 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i.;
- 2) aziende con S.A.U. aziendale investita ad actinidia maggiore del 50%;
- 3) aziende con S.A.U. aziendale investita ad actinidia compresa tra il 25% ed il 50%;
- 4) presentazione al Settore Fitosanitario della dichiarazione di estirpo per motivi fitosanitari degli actinidieti interessati secondo le modalità previste dal Piano di emergenza 2012 entro il 7 febbraio 2012;

- 5) presentazione al Settore Fitosanitario della dichiarazione di estirpo per motivi fitosanitari degli actinidieti interessati secondo le modalità previste dal Piano di emergenza 2012 tra l'8 febbraio 2012 e il 30 marzo 2012;
- 6) aziende che non avevano presentato domanda ai sensi del bando regionale 2011 per l'applicazione del Piano regionale di profilassi fitosanitaria della batteriosi dell'actinidia approvato con D.D. n. 174 del 2 marzo 2011;
- 7) aziende che avevano percepito un contributo complessivo inferiore a euro 50.000,00 ai sensi del bando regionale 2011 di cui al punto 6);
- 8) accertamento del tecnico aziendale o analisi di laboratorio attestanti la presenza della batteriosi negli actinidieti interessati.

A parità di requisiti sono considerati, come ulteriori criteri di priorità decrescenti,

- l'entità della superficie estirpata;
- l'incidenza della superficie estirpata rispetto alla S.A.U. aziendale.

Formazione della graduatoria degli ammessi

La graduatoria regionale degli ammessi, derivante dall'assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di cui sopra, riporta per ciascun richiedente i seguenti elementi principali: ordine di priorità (posizione), punteggio, superficie oggetto di intervento, entità del contributo concedibile e Provincia competente per l'istruttoria della domanda di aiuto.

Sulla base della dotazione finanziaria prevista per finanziare il presente bando 2012 e dell'ammontare complessivo dei contributi regionali concedibili richiesti, il Settore Tutela della qualità, valorizzazione, rintracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici individua:

- i richiedenti ammissibili al contributo regionale (beneficiari);
- i richiedenti che, pur trovandosi nelle condizioni di ammissibilità previste dal presente bando, sono esclusi dal finanziamento per insufficiente copertura finanziaria.

La graduatoria regionale è approvata con provvedimento del Settore Tutela della qualità, valorizzazione, rintracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici e successivamente trasmessa alle Province per l'avvio dell'istruttoria delle domande e per le necessarie comunicazioni ai richiedenti.

9. Presentazione delle domande

I conduttori degli actinidieti colpiti che intendano beneficiare dei contributi regionali devono presentare domanda alla Provincia sotto la cui competenza ricade la sede legale.

La domanda di aiuto deve essere predisposta e presentata sulla base delle disposizioni definite dal Settore Fitosanitario regionale in un successivo atto ed utilizzando l'apposito servizio di compilazione *on line* integrato nel Sistema informativo agricolo piemontese (S.I.A.P.) fornito attraverso il portale Sistemapiemonte.

Fermo restando che le operazioni di estirpo devono essere state realizzate entro il 30 aprile 2012, le domande di aiuto potranno essere presentate entro i termini fissati dal Settore Fitosanitario nel bando che verrà approvato con apposita determinazione dirigenziale.

10. Durata del procedimento

La durata del procedimento amministrativo è pari a 180 giorni.

La durata del procedimento superiore a novanta giorni è motivata:

- sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, in quanto non è possibile conoscere a priori il numero delle istanze che perverranno ed il conseguente carico di lavoro in capo ai funzionari, a cui si va aggiungendo l'attività di gestione del presente bando, caratterizzata dall'indifferibilità ed urgenza delle misure poste in essere;

- dalla prevedibile particolare complessità della fase istruttoria delle domande che richiede l'esecuzione di sopralluoghi e controlli *in loco*, anche ripetuti nel tempo, presso le sedi aziendali e relativi terreni distribuiti sul territorio regionale, atti a verificare l'esecuzione delle misure d'urgenza.